

# ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### DELIBERAZIONE N. 12416

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 27 e 28 giugno 2012, alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34;

- vista la precedente deliberazione n. 3291 adottata dal Consiglio Direttivo dell'INFN in data 17 giugno 1988 con la quale è stata deliberata l'adesione dell'Istituto al Consorzio Catania Ricerche;
- vista la nota del 14 giugno 2012 con la quale il Presidente del Consorzio Catania ricerche richiede l'approvazione del nuovo Statuto;
- vista la nota del 22 giugno 2012, prot. n. 1515, con la quale il Direttore dei Laboratori Nazionali del Sud esprime parere favorevole all'approvazione del suddetto Statuto;
- visto l'articolo 4 del vigente e del nuovo Statuto secondo cui l'apporto dell'Istituto è costituito da servizi e competenze sulla base delle deliberazioni adottate dall'Organo di gestione;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- in data 28 giugno 2012 con n. 33 voti favorevoli;

### DELIBERA

- 1) Di approvare il testo del nuovo Statuto del Consorzio Catania Ricerche, allegato e che fa parte integrante della presente deliberazione; il Presidente è autorizzato a compiere tutti gli atti all'uopo necessari.
- 2) Di subordinare l'efficacia della presente deliberazione al rilascio dell'autorizzazione prevista dagli articoli 18 e 23, comma 8, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n.127.

<p style="text-align: center;"><i>Statuto Vigente</i> <b>CONSORZIO CATANIA RICERCHE S T A T U T O</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Proposta di modifica</i> <b>CONSORZIO CATANIA RICERCHE S T A T U T O</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1 – Denominazione e Sede</b></p> <p>Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2602 e segg. e dell’articolo 2612 e segg. C.C. tra i sottoscritti Enti Pubblici ed Imprese Industriali stipulanti è costituito un Consorzio avente la seguente denominazione “Consorzio Catania Ricerche”.</p> <p>Il Consorzio ha sede legale in Catania, provvisoriamente in via Antonino di Sangiuliano n. 262.</p> <p>Potranno essere istituite sedi secondarie con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1 – Denominazione e Sede</b></p> <p>Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2602 e segg. e dell’articolo 2612 e segg. C.C. tra i sottoscritti Enti Pubblici ed Imprese Industriali stipulanti è costituito un Consorzio avente la seguente denominazione “Consorzio Catania Ricerche”.</p> <p><b>Il Consorzio ha sede legale in Catania in Via</b> .....</p> <p>Potranno essere istituite sedi secondarie con deliberazione del Consiglio di Amministrazione</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2 –Oggetto</b></p> <p>Il Consorzio persegue i secondi fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Svolgimento di attività di ricerca destinata all’innovazione tecnologica.</li> <li>* Effettuazione di ricerche sulle metodologie di trasferimento tecnologico.</li> <li>* Progettazione di un Centro per l’innovazione avente come obiettivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>-la promozione di attività di ricerca in comune tra strutture pubbliche e private;</li> <li>-il trasferimento di Know-how, verso le piccole e medie imprese;</li> <li>-il sostegno allo sviluppo di nuove imprenditorialità con particolare riguardo alle tecnologie avanzate;</li> <li>-la promozione del polo scientifico catanese.</li> </ul> </li> <li>* Gestione del Centro per l’Innovazione, una volta che lo stesso sia stato costituito.</li> <li>* Promozione di attività di formazione.</li> <li>* Connessione con istituzioni analoghe in altre città italiane o europee.</li> <li>* Proiettare l’area catanese in Europa per quanto riguarda la ricerca applicata, l’innovazione e il trasferimento tecnologico, la formazione, svolgendo nel contempo azione di diffusione, informazione e assistenza sui programmi europei, anche in relazione ai programmi di sviluppo nel bacino del Mediterraneo.</li> <li>* Svolgimento di attività di innovazione e trasferimento tecnologico attraverso l’istituzione di "Laboratori realizzati in collaborazione con uno o più consorziati".</li> </ul> <p>L’oggetto sociale sarà perseguito secondo quanto previsto nella legge 17 febbraio 1982 n. 46, con particolare riguardo allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche, suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo ed in tutte le altre norme che lo favoriscono, come il Decreto Legislativo n. 297/99 e leggi successive.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2 –Oggetto</b></p> <p>Il Consorzio persegue i <b>seguenti</b> fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Svolgimento di attività di ricerca destinata all’innovazione tecnologica.</li> <li>- Effettuazione di ricerche sulle metodologie di trasferimento tecnologico.</li> <li><b>* Progettazione di un Centro per l’innovazione avente come obiettivi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <del>la</del> promozione di attività di ricerca in comune tra strutture pubbliche e private;</li> <li>- <del>il</del> trasferimento di Know-how, verso le piccole e medie imprese;</li> <li>- <del>il</del> sostegno allo sviluppo di nuove imprenditorialità con particolare riguardo alle tecnologie avanzate;</li> <li>- <del>la</del> Promozione di attività di formazione.</li> </ul> </li> <li><b>Gestione del Centro per l’Innovazione, una volta che lo stesso sia stato costituito</b></li> <li>- Connessione con istituzioni analoghe in altre città italiane o europee.</li> <li>- Proiettare l’area catanese in Europa per quanto riguarda la ricerca applicata, l’innovazione e il trasferimento tecnologico, la formazione, svolgendo nel contempo azione di diffusione, informazione e assistenza sui programmi europei, anche in relazione ai programmi di sviluppo nel bacino del Mediterraneo.</li> <li>- Svolgimento di attività di innovazione e trasferimento tecnologico attraverso l’istituzione di "Laboratori realizzati in collaborazione con uno o più consorziati".</li> </ul> <p>L’oggetto sociale sarà perseguito secondo quanto previsto nella legge 17 febbraio 1982 n. 46, con particolare riguardo allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche, suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo ed in tutte le altre norme che lo favoriscono, come il Decreto Legislativo n. 297/99 e leggi successive.</p>

<p>Per la realizzazione di attività strettamente connesse con l'oggetto sociale che non sia possibile o conveniente effettuare direttamente, il Consorzio potrà partecipare a consorzi ed associazioni, nonchè acquisire partecipazioni in società, anche costituite ai fini dell'art.27 legge 5 ottobre 1991, n.317 che per Statuto non abbiano fini di lucro.</p>	<p>Per la realizzazione di attività strettamente connesse con l'oggetto sociale che non sia possibile o conveniente effettuare direttamente, il Consorzio potrà partecipare a consorzi ed associazioni, nonchè acquisire partecipazioni in società, anche costituite ai fini dell'art.27 legge 5 ottobre 1991, n.317 che per Statuto non abbiano fini di lucro</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3 –Durata</b></p> <p>La durata del Consorzio è prevista fino al dieci maggio Duemilaventicinque (10/05/2025) e potrà essere prorogata alla scadenza con il consenso di tutti i soggetti consorziati, i quali tuttavia si obbligano fin d'ora a prorogare detta durata fino al totale esaurimento delle operazioni programmate per essere svolte nella durata inizialmente stabilita se comportanti adempimenti ed oneri che eventualmente risultassero pendenti alla scadenza come sopra prevista e/o alle successive scadenze delle proroghe eventualmente deliberate, rimanendo esclusa, nel corso di tali proroghe, la possibilità di assunzione di nuovi impegni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3 –Durata</b></p> <p>La durata del Consorzio è prevista fino al dieci maggio Duemilaventicinque (10/05/2025) e potrà essere prorogata alla scadenza con il consenso di tutti i soggetti consorziati, i quali tuttavia si obbligano fin d'ora a prorogare detta durata fino al totale esaurimento delle operazioni programmate per essere svolte nella durata inizialmente stabilita se comportanti adempimenti ed oneri che eventualmente risultassero pendenti alla scadenza come sopra prevista e/o alle successive scadenze delle proroghe eventualmente deliberate, rimanendo esclusa, nel corso di tali proroghe, la possibilità di assunzione di nuovi impegni</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4 -Partecipanti al Consorzio e Fondo Consortile</b></p> <p>I partecipanti al Consorzio sono iscritti nel Libro dei Consorziati e da esso risultano.  Il fondo consortile è costituito dai versamenti dei Soci; la quota individuale è fissata in Euro 18.592,45 (diciottomilacinquecentonovantadue/45), salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire versamenti a titolo di sovrapprezzo, da imputare ad apposito Fondo di Riserva.  L'Università degli Studi di Catania e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sono esonerati dal versamento della quota del fondo consortile. Il loro apporto sarà costituito esclusivamente da servizi e competenze sulla base di deliberazioni adottate dai rispettivi organi di gestione.  L'apporto e i conferimenti del CNR sono regolati dall'art 6 comma 1) punto 1) del regolamento di cui al decreto del MURST dell'1 settembre 1989 pubblicato sulla G.U. n.223 del 23 settembre 1989.  L'impegno finanziario del CNR è limitato al versamento della quota consortile iniziale, rimanendo l'Ente esonerato dal versamento di qualsivoglia ulteriore contributo al fondo consortile.  Per lo svolgimento di particolari progetti di ricerca i Consorziati possono mettere a disposizione del Consorzio l'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca.  L'ammontare delle quote del Fondo Consortile potrà essere variato con deliberazioni dell'Assemblea</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4 - Partecipanti al Consorzio e Fondo Consortile</b></p> <p>I partecipanti al Consorzio sono iscritti nel Libro dei Consorziati e da esso risultano.  Il fondo consortile è costituito dai versamenti dei Soci; la quota individuale è fissata in Euro <b>23.240,56 (ventitremila duecentoquaranta/56)</b>, salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire versamenti a titolo di sovrapprezzo, da imputare ad apposito Fondo di Riserva.  <del>L'Università degli Studi di Catania</del> e L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare <del>sono</del> è esonerato dal versamento della quota del fondo consortile. Il <del>loro</del> <b>suo</b> apporto sarà costituito esclusivamente da servizi e competenze sulla base di deliberazioni adottate <del>dai</del> <b>rispettivi</b> dal proprio organo di gestione.  L'apporto e i conferimenti del CNR sono regolati dall'art 6 comma 1) punto 1) del regolamento di cui al decreto del MURST dell'1 settembre 1989 pubblicato sulla G.U. n.223 del 23 settembre 1989.  L'impegno finanziario del CNR è limitato al versamento della quota consortile iniziale, rimanendo l'Ente esonerato dal versamento di qualsivoglia ulteriore contributo al fondo consortile.  Per lo svolgimento di particolari progetti di ricerca i Consorziati possono mettere a disposizione del Consorzio l'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca.  L'ammontare delle quote del Fondo Consortile potrà essere variato con deliberazioni dell'Assemblea</p>

<p>adottata secondo la maggioranza prevista dall'art.13. Il Consorzio non ha fini di lucro e non può distribuire utili alle imprese ed Enti Consorziati. Il Consorzio deve tendere all'autosufficienza della gestione, eventuali avanzi di gestione saranno reimpiegati nelle iniziative che formano l'oggetto delle attività del Consorzio. A tal fine i consorziati concorderanno le modalità ed i termini di remunerazione degli apporti di ciascun partecipante al Consorzio, in relazione dell'oggetto delle attività scientifiche</p>	<p>adottata secondo la maggioranza prevista dall'art.13. Il Consorzio non ha fini di lucro e non può distribuire utili alle imprese ed Enti Consorziati. Il Consorzio deve tendere all'autosufficienza della gestione, eventuali avanzi di gestione saranno reimpiegati nelle iniziative che formano l'oggetto delle attività del Consorzio. A tal fine i consorziati concorderanno le modalità ed i termini di remunerazione degli apporti di ciascun partecipante al Consorzio, in relazione dell'oggetto delle attività scientifiche</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5 – Esercizio sociale</b></p> <p>L'attività del Consorzio viene organizzata sulle basi di programmi di attività. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio finanziario ha avuto inizio il dieci maggio 1987 (10 maggio 1987) e termine il trentuno dicembre millenovecentottantasette (31/12/1987).</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5 – Esercizio sociale</b></p> <p>L'attività del Consorzio viene organizzata sulle basi di programmi di attività. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio finanziario ha avuto inizio il dieci maggio 1987 (10 maggio 1987) e termine il trentuno dicembre millenovecentottantasette (31/12/1987)</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6 –Nuovi consorziati</b></p> <p>Al Consorzio potranno essere ammessi altri partecipanti pubblici e privati in grado di contribuire alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio. La delibera è assunta con la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea Consortile, che definirà anche, per il perfezionamento dell'adesione, le modalità di versamento delle quote di cui al precedente articolo 4.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6 –Nuovi consorziati</b></p> <p>Al Consorzio potranno essere ammessi altri partecipanti pubblici e privati in grado di contribuire alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio. La delibera è assunta con la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea Consortile, che definirà anche, per il perfezionamento dell'adesione, le modalità di versamento delle quote di cui al precedente articolo 4.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7 – Recesso</b></p> <p>Oltre quanto previsto dall'articolo 4 dell'atto costitutivo, tutti i partecipanti potranno recedere, per giustificati motivi con un preavviso notificato al Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima, fermo restando l'obbligo per il soggetto recedente di adempiere tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio o di terzi, anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto. In particolare il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ferma l'osservanza del disposto di cui al precedente comma del presente articolo, può recedere dal Consorzio nei casi previsti dall'articolo 6 punto 4, del regolamento per la partecipazione dello stesso a consorzi di ricerca, nonché in qualsiasi momento ove le competenti Autorità di Governo, sia in sede di approvazione dei piani e dei programmi dell'Ente, sia in sede di verifica annuale dei programmi stessi, esprimano direttive diverse in contrasto con la partecipazione del C.N.R. al Consorzio stesso.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7 – Recesso</b></p> <p>Oltre quanto previsto dall'articolo 4 dell'atto costitutivo, tutti i partecipanti potranno recedere, per giustificati motivi con un preavviso notificato al Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima, fermo restando l'obbligo per il soggetto recedente di adempiere tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio o di terzi, anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto. In particolare il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ferma l'osservanza del disposto di cui al precedente comma del presente articolo, può recedere dal Consorzio nei casi previsti dall'articolo 6 punto 4, del regolamento per la partecipazione dello stesso a consorzi di ricerca, nonché in qualsiasi momento ove le competenti Autorità di Governo, sia in sede di approvazione dei piani e dei programmi dell'Ente, sia in sede di verifica annuale dei programmi stessi, esprimano direttive diverse in contrasto con la partecipazione del C.N.R. al Consorzio stesso.</p>

<p align="center"><b>Articolo 8 -Obblighi dei consorziati</b></p> <p>I consorziati si obbligano al rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni degli organi consortili.</p> <p>Fermo il disposto di cui al secondo comma del precedente articolo 4 ciascun partecipante sulla base di specifiche convenzioni e nel rispetto delle procedure del proprio ordinamento e di quanto previsto dall'art. 21 si impegna a mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze tecniche, le capacità professionali e i mezzi per il migliore coordinamento delle attività e più in generale per il conseguimento degli scopi consortili, secondo le indicazioni contenute nei programmi dei piani di attività.</p>	<p align="center"><b>Articolo 8 -Obblighi dei consorziati</b></p> <p>I consorziati si obbligano al rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni degli organi consortili.</p> <p>Fermo il disposto di cui al secondo comma del precedente articolo 4 ciascun partecipante sulla base di specifiche convenzioni e nel rispetto delle procedure del proprio ordinamento e di quanto previsto dall'art. 21 si impegna a mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze tecniche, le capacità professionali e i mezzi per il migliore coordinamento delle attività e più in generale per il conseguimento degli scopi consortili, secondo le indicazioni contenute nei programmi dei piani di attività.</p>
<p align="center"><b>Articolo 9 – Esclusione dal Consorzio</b></p> <p>L'esclusione dal Consorzio può essere deliberata dall'Assemblea Consortile, a maggioranza dei 2/3, nei confronti dei soggetti privati partecipanti al Consorzio per i seguenti motivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>fallimento o apertura di altre procedure concorsuali per le imprese industriali ammesse al Consorzio;</li> <li>estinzione, a qualunque titolo dovuta, dell'ente consorziato;</li> <li>apertura della procedura di liquidazione dell'ente consorziato;</li> <li>grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Statuto e degli obblighi stabiliti al precedente articolo ottavo.</li> </ol> <p>L'esclusione dal Consorzio può essere deliberata dall'Assemblea consortile nei confronti dei soggetti privati partecipanti al Consorzio, in caso di trasformazione sostanziale dell'oggetto dell'attività imprenditoriale e/o sociale, anche se conseguentemente ad operazioni di fusione, incorporazione e trasformazione delle singole società e/o imprese.</p> <p>Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente del Consorzio o dal Direttore Generale del Consorzio, mediante lettera raccomandata ricevuta di ritorno, da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della deliberazione di esclusione.</p> <p>L'esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte del soggetto consorziato della lettera con la quale viene comunicata la deliberazione di esclusione.</p> <p>Il Socio escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso i terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento</p>	<p align="center"><b>Articolo 9 – Esclusione dal Consorzio</b></p> <p>L'esclusione dal Consorzio può essere deliberata dall'Assemblea Consortile, a maggioranza dei 2/3, nei confronti dei soggetti privati partecipanti al Consorzio per i seguenti motivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>fallimento o apertura di altre procedure concorsuali per le imprese industriali ammesse al Consorzio;</li> <li>estinzione, a qualunque titolo dovuta, dell'ente consorziato;</li> <li>apertura della procedura di liquidazione dell'ente consorziato;</li> <li>grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Statuto e degli obblighi stabiliti al precedente articolo ottavo.</li> </ol> <p>L'esclusione dal Consorzio può essere deliberata dall'Assemblea consortile nei confronti dei soggetti privati partecipanti al Consorzio, in caso di trasformazione sostanziale dell'oggetto dell'attività imprenditoriale e/o sociale, anche se conseguentemente ad operazioni di fusione, incorporazione e trasformazione delle singole società e/o imprese.</p> <p>Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente del Consorzio o dal Direttore Generale del Consorzio, mediante lettera raccomandata ricevuta di ritorno, da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della deliberazione di esclusione.</p> <p>L'esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte del soggetto consorziato della lettera con la quale viene comunicata la deliberazione di esclusione.</p> <p>Il Socio escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso i terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento</p>



di eventuali danni arrecati al Consorzio medesimo ai sensi della lettera d) del primo comma del presente articolo.	di eventuali danni arrecati al Consorzio medesimo ai sensi della lettera d) del primo comma del presente articolo.
<p align="center"><b>Articolo 10 – Ulteriore effetti del recesso e della esclusione</b></p> <p>La quota del fondo consortile e quella a titolo di sovrapprezzo eventualmente versato dal socio receduto od escluso accrescono proporzionalmente quelle effettivamente versata dagli altri soggetti consorziati, tenuti a detti versamenti salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p align="center"><b>Articolo 10 – Ulteriore effetti del recesso e della esclusione</b></p> <p>La quota del fondo consortile e quella a titolo di sovrapprezzo eventualmente versato dal socio receduto od escluso accrescono proporzionalmente quelle effettivamente versata dagli altri soggetti consorziati, tenuti a detti versamenti salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><b>Articolo 11 – Modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto</b></p> <p>Le modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto del Consorzio, salvo la modifica attinente la proroga della durata del Consorzio di cui all’art. 3, possono attuarsi con il consenso dei 2/3 di tutti i consorziati, sempreché in tale maggioranza sia compreso il voto favorevole del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell’Università di Catania e dell’Istituto di Fisica Nucleare.</p>	<p align="center"><b>Articolo 11 – Modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto</b></p> <p>Le modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto del Consorzio, salvo la modifica attinente la proroga della durata del Consorzio di cui all’art. 3, possono attuarsi con il consenso dei 2/3 di tutti i consorziati, sempreché in tale maggioranza sia compreso il voto favorevole del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell’Università di Catania e dell’Istituto di Fisica Nucleare.</p>
<p align="center"><b>Articolo 12 – Organi del Consorzio</b></p> <p>Sono organi del Consorzio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>l’Assemblea Generale dei Consorziati;</li> <li>il Consiglio di Amministrazione;</li> <li>il Presidente;</li> <li>il Direttore Generale</li> <li>il Collegio dei Sindaci;</li> <li>il Comitato Tecnico Scientifico.</li> </ol>	<p align="center"><b>Articolo 12 – Organi del Consorzio</b></p> <p>Sono organi del Consorzio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>l’Assemblea Generale dei Consorziati;</li> <li>il Consiglio di Amministrazione;</li> <li>il Presidente;</li> <li>il Direttore Generale</li> <li>il Collegio dei Sindaci;</li> <li>il Comitato Tecnico Scientifico</li> </ol>
<p align="center"><b>Articolo 13 – L’Assemblea Generale</b></p> <p>L’Assemblea dei consorziati è composta da un rappresentante per ciascun aderente al Consorzio. Il Direttore Generale del Consorzio partecipa alle assemblee con funzioni consultive e senza aver diritto al voto né per sé né per altri. Le adunanze sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione. L’Assemblea è convocata almeno due volte all’anno per deliberare sul preventivo economico-finanziario e sul bilancio consuntivo ed ogni volta che ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei consorziati specificando gli argomenti da trattare, sempre che gli stessi rientrino nella competenza dell’Assemblea stessa ai sensi del successivo articolo quattordicesimo. L’Assemblea potrà inoltre essere convocata su iniziativa del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, in qualunque tempo se ne ravvisi l’opportunità o la necessità.</p>	<p align="center"><b>Articolo 13 – L’Assemblea Generale</b></p> <p>L’Assemblea dei consorziati è composta da un rappresentante per ciascun aderente al Consorzio. Il Direttore Generale del Consorzio partecipa alle assemblee con funzioni consultive e senza aver diritto al voto né per sé né per altri. Le adunanze sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione. L’Assemblea è convocata almeno due volte all’anno per deliberare sul preventivo economico-finanziario e sul bilancio consuntivo ed ogni volta che ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei consorziati specificando gli argomenti da trattare, sempre che gli stessi rientrino nella competenza dell’Assemblea stessa ai sensi del successivo articolo quattordicesimo. L’Assemblea potrà inoltre essere convocata su iniziativa del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, in qualunque tempo se ne ravvisi l’opportunità o la necessità.</p>

<p>L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero telegramma o facsimile (fax) da recapitarsi al domicilio di ciascun consorziato almeno otto giorni prima delle data fissata per la riunione. In caso di particolare urgenza, il preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.</p> <p>L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza e l'ordine del giorno dell'Assemblea.</p> <p>Ogni consorziato dovrà comunicare per iscritto alla Segreteria del Consorzio il proprio domicilio e le eventuali variazioni; in mancanza di ciò e comunque in caso di irreperibilità il consorziato si intenderà domiciliato presso la sede del Consorzio.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o, in ultima istanza, dal consorzio designato dagli intervenuti presenti.</p> <p>Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale o, in caso di suo impedimento, da uno dei presenti nominato seduta stante.</p> <p>L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei partecipanti al Consorzio. Essa delibera a maggioranza dei presenti salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.</p> <p>Ciascun consorziato ha diritto ad un voto.</p> <p>Le votazioni hanno luogo in modo palese.</p> <p>I consorziati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona nel rispetto di quanto disposto dall'art.2372 c.c.</p> <p>Il verbale di ogni Assemblea, firmata da chi la presiede e dal Segretario, è invitato in copia a tutti i consorziati.</p>	<p>L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio mediante <b>Posta Elettronica Certificata (PEC)</b> o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma o facsimile (fax) da recapitarsi al domicilio di ciascun consorziato almeno otto giorni prima delle data fissata per la riunione. In caso di particolare urgenza, il preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.</p> <p>L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza e l'ordine del giorno dell'Assemblea.</p> <p>Ogni consorziato dovrà comunicare per iscritto alla Segreteria del Consorzio il proprio domicilio e le eventuali variazioni; in mancanza di ciò e comunque in caso di irreperibilità il consorziato si intenderà domiciliato presso la sede del Consorzio.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o, in ultima istanza, dal consorzio designato dagli intervenuti presenti.</p> <p>Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale o, in caso di suo impedimento da uno dei presenti nominato seduta stante.</p> <p>L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei partecipanti al Consorzio. Essa delibera a maggioranza dei presenti salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.</p> <p>Ciascun consorziato ha diritto ad un voto.</p> <p>Le votazioni hanno luogo in modo palese.</p> <p>I consorziati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona nel rispetto di quanto disposto dall'art.2372 c.c.</p> <p>Il verbale di ogni Assemblea, firmata da chi la presiede e dal Segretario, è invitato in copia a tutti i consorziati.</p>
<p align="center"><b>Articolo 14 – Attribuzioni dell'Assemblea Generale</b></p> <p>L'Assemblea Generale formula direttive in ordine al perseguimento dei fini di cui all'articolo tre:</p> <p>L'Assemblea Generale delibera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto al successivo articolo quindicesimo.</li> <li>l'approvazione, il 30 novembre di ciascun anno, del preventivo economico – finanziario e della relazione relativa.</li> <li>l'approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (ai sensi dell'art. 13 comma 35 del D.L. 269/2003 convertito con legge 326/2003), del bilancio consuntivo e del conto economico nonché della relativa relazione di cui al successivo articolo quindicesimo.</li> </ol>	<p align="center"><b>Articolo 14 – Attribuzioni dell'Assemblea Generale</b></p> <p>L'Assemblea Generale formula direttive in ordine al perseguimento dei fini di cui all'articolo tre:</p> <p>L'Assemblea Generale delibera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto al successivo articolo quindicesimo.</li> <li>l'approvazione, il 30 novembre di ciascun anno, del preventivo economico – finanziario e della relazione relativa.</li> <li>l'approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (ai sensi dell'art. 13 comma 35 del D.L. 269/2003 convertito con legge 326/2003), del bilancio consuntivo e del conto economico nonché della relativa relazione di cui al successivo articolo quindicesimo.</li> </ol>

<p>d) l'approvazione, con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti al consorzio, dell'eventuale Regolamento del Consorzio.</p> <p>e) in ordine al fondo consortile.</p> <p>f) l'ammissione dei nuovi consorziati ai sensi del precedente articolo sesto.</p> <p>g) l'esclusione dei consorziati ai sensi del precedente articolo nono.</p> <p>h) sulle modifiche dello Statuto ai sensi del precedente articolo undicesimo.</p> <p>i) sulla nomina dei sindaci ai sensi del successivo articolo diciottesimo.</p> <p>j) le operazioni e procedura relative allo scioglimento e/o alla liquidazione del Consorzio nonché alla nomina di uno o più liquidatori.</p> <p>k) su quegli ulteriori argomenti che il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione intendano sottoporre alla decisione assembleare, ancorché rientranti nelle materie di propria competenza ai sensi dei successivi articoli quindicesimo e sedicesimo.</p>	<p>d) l'approvazione, con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti al consorzio, dell'eventuale Regolamento del Consorzio.</p> <p>e) in ordine al fondo consortile.</p> <p>f) l'ammissione dei nuovi consorziati ai sensi del precedente articolo sesto.</p> <p>g) l'esclusione dei consorziati ai sensi del precedente articolo nono.</p> <p>h) sulle modifiche dello Statuto ai sensi del precedente articolo undicesimo.</p> <p>i) sulla nomina dei sindaci ai sensi del successivo articolo diciottesimo.</p> <p>j) le operazioni e procedura relative allo scioglimento e/o alla liquidazione del Consorzio nonché alla nomina di uno o più liquidatori.</p> <p>k) su quegli ulteriori argomenti che il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione intendano sottoporre alla decisione assembleare, ancorché rientranti nelle materie di propria competenza ai sensi dei successivi articoli quindicesimo e sedicesimo.</p>
<p><b>Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 a 14 membri nominati dai partecipanti in numero massimo di due per ciascun partecipante al Consorzio. La nomina dei Consiglieri, designati dai partecipanti al Consorzio, compete all'Assemblea Generale, ad eccezione di quella dei Consiglieri spettanti al Consiglio Nazionale delle Ricerche, il quale li nomina direttamente ai sensi dell'articolo 2458 c.c. Esso è validamente costituito con la nomina di almeno due terzi dei Consiglieri. I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente del Consorzio. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, salvo che l'ente cui spetta la designazione dei Consiglieri di competenza non provveda a comunicare l'eventuale revoca prima della scadenza del mandato. Il membro del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In caso di vacanza di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, sarà cura del partecipante cui spetta la nomina provvedere entro trenta giorni dalla notizia della vacanza fornitaagli dal Consiglio stesso alla nuova nomina. Il Consiglio di Amministrazione provvede:</p> <p>a) ad attuare, nell'ambito delle direttive formulate dall'Assemblea Generale, l'oggetto del Consorzio,</p>	<p><b>Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto <del>da 6 a 14</del> <b>membri nominati dai partecipanti in numero massimo di due per ciascun partecipante al Consorzio da un numero massimo di 14 membri nominati dai partecipanti.</b> La nomina dei Consiglieri, <del>nonché il loro numero,</del> <b>designati dai partecipanti al Consorzio, competono</b> all'Assemblea Generale, ad eccezione di quella dei Consiglieri spettanti al Consiglio Nazionale delle Ricerche, il quale li nomina direttamente ai sensi dell'articolo 2458 c.c. <b>Al socio Consiglio Nazionale delle Ricerche ed al socio Camera di Commercio di Catania, in qualità di soci fondatori del Consorzio, come da atto costitutivo, spettano due consiglieri di amministrazione. Agli altri soci spetta un consigliere di amministrazione.</b> Esso è validamente costituito con la nomina di almeno due terzi dei Consiglieri. I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente del Consorzio. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, salvo che l'ente cui spetta la designazione dei Consiglieri di competenza non provveda a comunicare l'eventuale revoca prima della scadenza del mandato. Il membro del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In</p>



<p>di cui all'articolo secondo;</p> <p>b) ad eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale;</p> <p>c) all'ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio adottando tutte le deliberazioni che non rientrino nelle competenze dell'Assemblea e del Presidente;</p> <p>d) a predisporre il bilancio di previsione e la relazione illustrativa;</p> <p>e) a predisporre il bilancio consuntivo, il conto economico e la relazione sull'andamento della gestione durante l'esercizio da allegare al conto consuntivo attenendosi per quanto possibile alle norme del codice civile previste per le società per azioni;</p> <p>f) all'istituzione di sedi secondarie del Consorzio;</p> <p>g) a proporre all'Assemblea l'ammissione o l'esclusione di consorziati;</p> <p>h) alla nomina e revoca del Direttore Generale;</p> <p>i) a svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto o dal Regolamento consortile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero telegramma o fac-simile (fax) da recapitarsi al domicilio del Consigliere, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di particolare urgenza il preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.</p> <p>In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione, in caso di urgenza, è effettuata dal Direttore Generale ed il Consiglio di Amministrazione sarà presieduto dal membro più anziano. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed inoltre ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano non meno di due membri del Consiglio di Amministrazione designati da soci diversi.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.</p>	<p>caso di vacanza di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, sarà cura del partecipante cui spetta la nomina provvedere entro trenta giorni dalla notizia della vacanza fornitagli dal Consiglio stesso alla nuova nomina.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede:</p> <p>a) ad attuare, nell'ambito delle direttive formulate dall'Assemblea Generale, l'oggetto del Consorzio, di cui all'articolo secondo;</p> <p>b) ad eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale;</p> <p>c) all'ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio adottando tutte le deliberazioni che non rientrino nelle competenze dell'Assemblea e del Presidente;</p> <p>d) a predisporre il bilancio di previsione e la relazione illustrativa;</p> <p>e) a predisporre il bilancio consuntivo, il conto economico e la relazione sull'andamento della gestione durante l'esercizio da allegare al conto consuntivo attenendosi per quanto possibile alle norme del codice civile previste per le società per azioni;</p> <p>f) all'istituzione di sedi secondarie del Consorzio;</p> <p>g) a proporre all'Assemblea l'ammissione o l'esclusione di consorziati;</p> <p>h) alla nomina e revoca del Direttore Generale;</p> <p>i) a svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto o dal Regolamento consortile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, mediante <b>Posta Elettronica Certificata (PEC)</b> o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero telegramma o fac-simile (fax) da recapitarsi al domicilio del Consigliere, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di particolare urgenza il preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.</p> <p>In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione, in caso di urgenza, è effettuata dal Direttore Generale ed il Consiglio di Amministrazione sarà presieduto dal membro più anziano. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed inoltre ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano non meno di due membri del Consiglio di Amministrazione designati da soci diversi.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.</p>
<p><b>Articolo 16 – Il Presidente del Consorzio</b> Il Presidente rappresenta il consorzio in tutti gli atti</p>	<p><b>Articolo 16 – Il Presidente del Consorzio</b> Il Presidente rappresenta il consorzio in tutti gli atti</p>

<p>civili e giudiziari, nonché nei rapporti con Autorità, Enti consorziati e terzi privati.</p> <p>Il Presidente provvede:</p> <p>a) a presiedere l'Assemblea Generale dei Consorziati ed il Consiglio di Amministrazione, curandone le convocazione e fissandone l'ordine del giorno;</p> <p>b) ad esercitare il diritto di querela e di costituzione di parte civile nell'interesse del Consorzio;</p> <p>c) a presentare all'Assemblea il bilancio di previsione e la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>d) a presentare all'Assemblea il conto consuntivo e la relazione illustrativa sull'attività del Consorzio, sull'andamento della gestione finanziaria e sulla situazione patrimoniale;</p> <p>e) presentare al Ministero per il Coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica offerte di ricerca di cui alla legge 46/1982 e successivi D.M., come il Decreto Legislativo n. 297/99 e leggi successive, d'interesse del Consorzio;</p> <p>f) a vigilare sulla corretta esecuzione di tutte le deliberazioni consortili;</p> <p>g) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente Statuto;</p> <p>h) fare comunque tutto quanto ritenuto utile e necessario per il conseguimento del fine sociale.</p> <p>In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.</p>	<p>civili e giudiziari, nonché nei rapporti con Autorità, Enti consorziati e terzi privati.</p> <p>Il Presidente provvede:</p> <p>a) a presiedere l'Assemblea Generale dei Consorziati ed il Consiglio di Amministrazione, curandone le convocazione e fissandone l'ordine del giorno;</p> <p>b) ad esercitare il diritto di querela e di costituzione di parte civile nell'interesse del Consorzio;</p> <p>c) a presentare all'Assemblea il bilancio di previsione e la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>d) a presentare all'Assemblea il conto consuntivo e la relazione illustrativa sull'attività del Consorzio, sull'andamento della gestione finanziaria e sulla situazione patrimoniale;</p> <p>e) presentare al Ministero per il Coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica offerte di ricerca di cui alla legge 46/1982 e successivi D.M., come il Decreto Legislativo n. 297/99 e leggi successive, d'interesse del Consorzio;</p> <p>f) a vigilare sulla corretta esecuzione di tutte le deliberazioni consortili;</p> <p>g) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente Statuto;</p> <p>h) fare comunque tutto quanto ritenuto utile e necessario per il conseguimento del fine sociale.</p> <p>In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.</p>
<p align="center"><b>Articolo 17 – Il Direttore Generale</b></p> <p>L'attuazione delle deliberazioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione è affidata al Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dovrà essere persona provvista di specifica esperienza nei settori oggetto dell'attività del Consorzio.</p> <p>Partecipa con voto consultivo alla riunione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Direttore Generale provvede:</p> <p>a) a dare esecuzione a tutte le deliberazioni degli organi consortili, partecipando con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione ed a curare la redazioni dei verbali delle relative sedute;</p> <p>b) a dirigere e coordinare tutta l'attività di competenza del Consorzio secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione cui rende conto dell'attività svolta e dello stato di avanzamento dei singoli programmi e/o progetti;</p> <p>c) a gestire l'organizzazione consortile, nel quadro dei programmi annuali di spesa approvati dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle regole ed ai</p>	<p align="center"><b>Articolo 17 – Il Direttore Generale</b></p> <p>L'attuazione delle deliberazioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione è affidata al Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dovrà essere persona provvista di specifica esperienza nei settori oggetto dell'attività del Consorzio.</p> <p>Partecipa con voto consultivo alla riunione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Direttore Generale provvede:</p> <p>a) a dare esecuzione a tutte le deliberazioni degli organi consortili, partecipando con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione ed a curare la redazioni dei verbali delle relative sedute;</p> <p>b) a dirigere e coordinare tutta l'attività di competenza del Consorzio secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione cui rende conto dell'attività svolta e dello stato di avanzamento dei singoli programmi e/o progetti;</p> <p>c) a gestire l'organizzazione consortile, nel quadro dei programmi annuali di spesa approvati dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle regole ed ai</p>

<p>principi di buona amministrazione;</p> <p>d) a redigere, sulla base delle linee programmatiche del Consorzio, il progetto del preventivo economico finanziario e della relativa relazione. Redige altresì il progetto del bilancio consuntivo e della relazione allo stesso;</p> <p>e) a convocare il Comitato Tecnico Scientifico, curando la redazione dei verbali delle relative sedute e ad interpellare i consorziati per le designazioni di cui al successivo articolo diciannovesimo;</p> <p>f) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente statuto, dal regolamento consortile e dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>principi di buona amministrazione;</p> <p>d) a redigere, sulla base delle linee programmatiche del Consorzio, il progetto del preventivo economico finanziario e della relativa relazione. Redige altresì il progetto del bilancio consuntivo e della relazione allo stesso;</p> <p>e) a convocare il Comitato Tecnico Scientifico, curando la redazione dei verbali delle relative sedute e ad interpellare i consorziati per le designazioni di cui al successivo articolo diciannovesimo;</p> <p>f) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente statuto, dal regolamento consortile e dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18 – Collegio Sindacale</b></p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.</p> <p>L'Assemblea Generale nomina i tre Sindaci effettivi e due sindaci supplenti a norma di legge. Il Collegio resta in carica per un triennio.</p> <p>Qualora per morte, per dimissioni o per altra causa venisse a cessare dalla carica uno dei sindaci effettivi nominati dall'Assemblea, esso verrà surrogato dal Sindaco supplente più anziano sino al rinnovo delle cariche sociali.</p> <p>Il Collegio Sindacale ha i compiti previsti dall'art. 2403 e seguenti del c.c..</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18 – Collegio Sindacale</b></p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.</p> <p>L'Assemblea Generale nomina i tre Sindaci effettivi e due sindaci supplenti a norma di legge. Il Collegio resta in carica per un triennio.</p> <p>Qualora per morte, per dimissioni o per altra causa venisse a cessare dalla carica uno dei sindaci effettivi nominati dall'Assemblea, esso verrà surrogato dal Sindaco supplente più anziano sino al rinnovo delle cariche sociali.</p> <p>Il Collegio Sindacale ha i compiti previsti dall'art. 2403 e seguenti del c.c..</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 19 – Comitato Tecnico Scientifico</b></p> <p>Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un numero di membri non inferiore a dieci e non superiore a venti, nominati dal Consiglio di Amministrazioni nell'ambito dei soggetti designati dai singoli consorziati.</p> <p>Il Comitato Tecnico Scientifico elegge nel proprio seno il Presidente.</p> <p>Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre anni; in caso di dimissioni di uno o più membri, nell'ambito del triennio, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla relativa sostituzione, osservate le modalità di cui al precedente comma.</p> <p>La sostituzione è obbligatoria qualora il Comitato Tecnico Scientifico risulti composto da meno di dieci membri.</p> <p>Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, individua le linee dell'attività dello stesso e formula le proposte operative in materia.</p> <p>Alle sedute del Comitato possono intervenire il Presidente del Consorzio e ed i singoli membri del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di intervento nelle discussioni, ma senza diritto di voto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 19 – Comitato Tecnico Scientifico</b></p> <p>Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un numero di membri non inferiore a <b>sei</b> e non superiore a venti, nominati dal Consiglio di Amministrazioni nell'ambito dei soggetti designati dai singoli consorziati.</p> <p>Il Comitato Tecnico Scientifico elegge nel proprio seno il Presidente.</p> <p>Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre anni; in caso di dimissioni di uno o più membri, nell'ambito del triennio, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla relativa sostituzione, osservate le modalità di cui al precedente comma.</p> <p>La sostituzione è obbligatoria qualora il Comitato Tecnico Scientifico risulti composto da meno di <b>sei</b> membri.</p> <p>Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, individua le linee dell'attività dello stesso e formula le proposte operative in materia.</p> <p>Alle sedute del Comitato possono intervenire il Presidente del Consorzio e ed i singoli membri del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di intervento nelle discussioni, ma senza diritto di voto.</p>

<p>Il Direttore Generale funge da Segretario del Comitato Tecnico Scientifico.  Il C.N.R. e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dovranno essere adeguatamente rappresentati in seno al Comitato Tecnico Scientifico.  Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del suo Presidente o del Direttore Generale.</p>	<p>Il Direttore Generale funge da Segretario del Comitato Tecnico Scientifico.  Il C.N.R. e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dovranno essere adeguatamente rappresentati in seno al Comitato Tecnico Scientifico.  Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del suo Presidente o del Direttore Generale.</p>
<p align="center"><b>Articolo 20 – Libri del Consorzio</b></p> <p>Oltre ai libri ed alle scritture contabili previsti dalla legge il Consorzio deve tenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Amministrazione;</li> <li>b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Tecnico-Scientifico;</li> <li>c) il libro delle riunioni e delle verifiche del Collegio Sindacale;</li> <li>d) il libro dei Consorziati.</li> </ul>	<p align="center"><b>Articolo 20 – Libri del Consorzio</b></p> <p>Oltre ai libri ed alle scritture contabili previsti dalla legge il Consorzio deve tenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Amministrazione;</li> <li>b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Tecnico-Scientifico;</li> <li>c) il libro delle riunioni e delle verifiche del Collegio Sindacale;</li> <li>d) il libro dei Consorziati</li> </ul>
<p align="center"><b>Articolo 21 – Patti Successivi tra i Consorziati</b></p> <p>Per il raggiungimento dell'oggetto sociale – in relazione soprattutto ad attività di ricerca – si potrà provvedere con patti o convenzioni successive tra il Consorzio e i singoli Consorziati che impegneranno unicamente il Consorzio in nome proprio secondo quanto disposto dall'articolo due</p>	<p align="center"><b>Articolo 21 – Patti Successivi tra i Consorziati</b></p> <p>Per il raggiungimento dell'oggetto sociale – in relazione soprattutto ad attività di ricerca – si potrà provvedere con patti o convenzioni successive tra il Consorzio e i singoli Consorziati che impegneranno unicamente il Consorzio in nome proprio secondo quanto disposto dall'articolo due</p>
<p align="center"><b>Articolo 22 – Scioglimento e liquidazione</b></p> <p>Il Consorzio si scioglie per decorso del termine di durata, per deliberazione dell'Assemblea Generale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consorziati, ai sensi del precedente articolo 11, nonché per altra causa prevista dalla legge.  Addivenendosi per qualunque ragione allo scioglimento del Consorzio, anche prima della scadenza, i liquidatori provvederanno, al termine delle operazioni di liquidazione, alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i consorziati in proporzione dei relativi apporti al fondo medesimo ed in relazione all'entità delle contribuzioni rese dai consorziati in prestazioni e servizi.  Le apparecchiature scientifiche acquistate saranno donate all'Università di Catania.  Il resto del patrimonio sarà diviso tra i partecipanti nelle proporzioni degli apporti da ciascuno compiuti.</p>	<p align="center"><b>Articolo 22 – Scioglimento e liquidazione</b></p> <p>Il Consorzio si scioglie per decorso del termine di durata, per deliberazione dell'Assemblea Generale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consorziati, ai sensi del precedente articolo 11, nonché per altra causa prevista dalla legge.  Addivenendosi per qualunque ragione allo scioglimento del Consorzio, anche prima della scadenza, i liquidatori provvederanno, al termine delle operazioni di liquidazione, alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i consorziati in proporzione dei relativi apporti al fondo medesimo ed in relazione all'entità delle contribuzioni rese dai consorziati in prestazioni e servizi.  <del>Le apparecchiature scientifiche acquistate saranno donate all'Università di Catania.</del>  Il resto del patrimonio sarà diviso tra i partecipanti nelle proporzioni degli apporti da ciascuno compiuti.</p>
<p align="center"><b>Articolo 23 – Clausola Residuale</b></p> <p>Per tutto quanto non previsto dal vigente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e di legge vigenti nella materia.</p>	<p align="center"><b>Articolo 23 – Clausola Residuale</b></p> <p>Per tutto quanto non previsto dal vigente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e di legge vigenti nella materia.</p>